



13764.17

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

C. I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

AMBROSIO ANNAMARIA
DI MARZIO MAURO
MARULLI MARCO
FALABELLA MASSIMO
DOLMETTA ALDO ANGELO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Servizi di
investimento

Ud. 16/03/2017 PU
Cron. 13764
R.G.N. 27468/2015

SENTENZA

sul ricorso 27468/2015 proposto da:

,
, elettivamente domiciliati in
, presso l'avvocato
,
rappresentati e difesi dall'avvocato
, giusta
procura in calce al ricorso;

-ricorrenti -

contro

Soc. Coop. per Azioni, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
, presso lo

358
2017

✓

, rappresentata e difesa dall'avvocato ,
giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 2102/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/03/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO
CAPASSO che ha chiesto l'accoglimento per quanto di ragione del
terzo motivo di ricorso e per il rigetto dei primi due motivi;

udito, per i ricorrenti, l'avvocato che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'avvocato che ha
chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- e ricorrono per cassazione
nei confronti della , articolando tre motivi
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 23
dicembre 2014, n. 2102.

2.- La controversia, che è presentata all'esame di questa Corte,
prende avvio dall'atto di citazione con cui i fratelli e
convengono, nel novembre del 2001, la

. Con tale atto essi assumono - in relazione a una serie di
operazioni di investimento finanziario connesse a una provvista
portata da taluni libretti di risparmio a loro cointestati - che non è
stata rispettata la forma scritta prescritta dalla legge e chiedono che

la Banca sia condannata alla restituzione di quanto così indebitamente percepito e al risarcimento del danno che ne risulta conseguente.

Costituitasi per resistere la Banca e pure svoltasi nel prosieguo un'articolata istruttoria, il Tribunale di Bari, con pronuncia depositata il 4 settembre 2006, rileva la mancanza di forma scritta per tutti gli ordini di investimento in questione meno che per sei, per i quali risulta invece la sottoscrizione di _____; e dichiara la nullità degli ordini facenti parte del primo gruppo, inoltre condannando la Banca alla restituzione delle relative somme.

Contro la pronuncia interpone appello la Banca; e così pure fanno, in via incidentale, i fratelli _____, che nell'occasione formulano espressa richiesta di dichiarazione di nullità del contratto quadro, oltre che di tutti gli ordini relativi alle operazioni dedotte in causa, compresi quelli per cui consta la sottoscrizione di _____. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 19 novembre 2009, conferma integralmente la pronuncia di primo grado, pure ritenendo la novità della domanda di nullità del contratto quadro.

3.- Alla decisione della Corte territoriale fa seguito lo svolgimento di un primo giudizio di cassazione, instaurato da apposito ricorso dei fratelli _____ e al quale la Banca resiste, pure essa proponendo ricorso per via incidentale.

Il giudizio è concluso dalla sentenza 1 giugno 2012, n. 8869 di questa Corte, che accoglie il primo motivo del ricorso principale (inammissibile il secondo, assorbito il terzo, infondato l'ultimo); rigetta il ricorso incidentale; e, nel cassare con rinvio l'impugnata sentenza della Corte barese, enuncia il principio per cui, «se il giudice di primo grado si sia pronunciato su una domanda o un'eccezione della quale egli ritiene di essere stato ritualmente

investito, e la sua pronuncia sia stata impugnata nel merito dalla parte che vi abbia interesse, senza che l'altra parte abbia formulato una contrapposta impugnazione per sostenere che il primo giudice non avrebbe dovuto affatto pronunciarsi perché la domanda o l'eccezione non erano state proposte (o non lo erano state ritualmente), il giudice di appello non può omettere di pronunciarsi a propria volta nel merito negando che detta domanda o detta eccezione fossero state effettivamente proposte in primo grado e deducendone che esse non potrebbero perciò trovare ingresso in appello».

4.- Riassumendo nell'ottobre 2012 il giudizio avanti alla Corte di Bari, i fratelli chiedono la dichiarazione di nullità del contratto quadro e di tutti gli ordini relativi alle operazioni finanziarie in questione, come sempre riferite a provvista formata da libretti di deposito a loro cointestati; e insistono per la condanna della Banca alle conseguenti restituzioni. Quest'ultima si costituisce per resistere a tali domande.

Con la già richiamata sentenza n. 2102/2014, la Corte di Appello di Bari dichiara la nullità del contratto quadro e di tutti gli ordini nei confronti di ; respinge la domanda di nullità del quadro rispetto a , constando la sottoscrizione di quest'ultimo in calce al relativo documento; nei confronti dello stesso dichiara la nullità di tutti gli ordini, meno quelli del gruppo per i quali consta la sottoscrizione di ; inoltre, condanna la Banca a versare a una somma pari al 50% del montante risultante dagli investimenti facenti parte del detto gruppo (ferme peraltro le somme relative agli altri investimenti, a suo tempo già corrisposte dalla Banca ai fratelli).

5.- Contro il ricorso adesso dispiegato da _____ e _____
resiste la _____, che deposita apposito
controricorso.

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 cod.
proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso, che sono stati formulati da _____ e _____
, denunziano i vizi che qui di seguito vengono
riportati.

Il primo motivo lamenta, così, «violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 384 cod. proc. civ., comma 2, per aver dichiarato validi gli
ordini di negoziazione a firma di _____ nei confronti del
fratello _____ nonostante la dichiarazione di
nullità del contratto quadro per mancata sottoscrizione da parte del
nominato _____, in contrasto con il *decisum* della sentenza di
Cassazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 394
cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per aver ampliato il *thema
decidendum* fondando la propria valutazione su eccezioni che non
erano state sollevate nelle pregresse fasi di merito. Violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere pronunciato
ultra petita ovvero *extra petita*. In alternativa, violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 345 e 394 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per
avere fondato la propria valutazione su eccezioni da dichiararsi
inammissibili in quanto sollevate dalla Banca convenuta solo in sede
di giudizio di rinvio. Nullità sentenza o procedimento per le violazioni
denunciate (art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.)».

Il secondo motivo, a sua volta, censura «violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 23 n. 1 d. lgs. n. 58/98 e 30 Reg. Consob n.

11522/'98 per non avere dichiarato la nullità degli ordini di negoziazione sottoscritti da _____ in conseguenza della dichiarazione di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta *ad substantiam*. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1325 cod. civ. e 30 n. 2 Reg. Consob n. 11522/'98 per aver dichiarato la validità parziale degli ordini di negoziazione sottoscritti da _____ nonostante il difetto di causa riveniente dalla dichiarazione di nullità del contratto quadro. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. per avere ritenuto, con riguardo al contratto quadro sottoscritto esclusivamente da _____, che l'onere della prova scritta, oggetto di pronuncia irrevocabile, fosse osservato in relazione ai sei ordini sottoscritti da _____. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1854 e 1298 cod. civ. per avere ritenuto che _____ avesse consentito al fratello

_____, cointestatario di libretto nominativo a firma disgiunta, di disporre della provvista anche nel suo interesse ritenendo, altresì, non superata la presunzione di cui all'art. 1298 cod. civ.».

Il terzo motivo, infine, afferma «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 1 e 4 d. m. 8 aprile 2004 n. 12 relativamente al capo delle spese processuali per non avere riconosciuto i diritti relativi al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e gli esborsi anticipati per l'iscrizione a ruolo della causa».

2.- Il primo motivo e il secondo motivo sono suscettibili, date la connessione e la continuità dei contenuti svolti nei loro rispettivi corpi, di un esame unitario.

In effetti, l'insieme formato da tali motivi rivolge alla pronuncia del giudice del rinvio una serie articolata di censure (quali appena sopra dettagliatamente riportate) che, partendo dall'assunta violazione del

principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 8869/2012 di questa Corte, prosegue poi per l'intero percorso motivazionale svolto dall'impugnata pronuncia, per contestare via via i singoli passaggi in cui la stessa si snoda.

3.- Vista una simile articolazione di censure, va prima di tutto rilevato che, secondo quanto si ricava agevolmente dalla lettura del suo testo, la citata sentenza n. 8869/2012 – una volta riscontrato che la questione della nullità del contratto quadro «era entrata nella causa» già nel primo grado del processo e che perciò il giudice dell'appello ha errato nel dichiararla nuova e inammissibile – ha propriamente lasciato impregiudicato il merito della stessa, affidando il compito di risolverlo al giudice del rinvio.

Per tale proposito, dunque, quest'ultimo non è risultato vincolato da principi enunciati dalla detta sentenza, a differenza di quanto vorrebbero pretendere, per contro, i ricorrenti.

4.- Nel risolvere effettivamente la ridetta questione il giudice del rinvio non è incorso in nessun vizio di extrapetizione, né peraltro si è basato su eccezioni tardivamente promosse dalla Banca, come ancora pretenderebbero i ricorrenti.

In effetti, la Corte territoriale si è limitata a rilevare quanto manifestato al riguardo dalle acquisite risultanze documentali: che [redacted] aveva sottoscritto il contratto quadro e che altrettanto non aveva invece fatto [redacted]. E ne ha tratto l'inferenza che per il primo dei fratelli il contratto doveva ritenersi perfezionato e valido, mentre per il secondo lo stesso restava inesistente e comunque nullo.

5.- Per rimarcare la rilevanza che – ai fini della risoluzione della complessiva controversia in essere tra i fratelli [redacted] e la

[redacted] – finiva per assumere la questione della nullità o meno del

contratto quadro, la sentenza n. 8869/2012 ha tra l'altro sottolineato in modo particolare come la «nullità del contratto quadro sia destinata a travolgere i singoli ordini, facendone venir meno la causa, e che la forma scritta in cui questi ultimi siano stati redatti non sopperisce al difetto di forma *ad substantiam acti* del contratto quadro».

A questa indicazione della Corte il giudice del rinvio si è senz'altro conformato là dove ha ritenuto che «i sei ordini di acquisto, benché effettuati da _____ in forma scritta debbano ritenersi travolti dalla nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta, operante ... per questi».

Secondo i ricorrenti, tuttavia, il giudice del rinvio non si sarebbe conformato in maniera adeguata alla riportata indicazione della sentenza n. 8869/2012: lo stesso – si assume in tale direzione – è andato ad assegnare agli ordini sottoscritti da _____ una «causa diversa», posto che li ha tramutati in ordini riferibili a _____.

Ora, è indiscutibile che gli ordini emessi da _____ - ancorché redatti in forma scritta – non possano trovare valido fondamento, o anche solo aggancio, nel contesto del contratto quadro e del rapporto che ne è seguito tra la _____ e _____.

Pertanto, nel riferire gli ordini emessi da _____ alla persona di _____, la pronuncia della Corte territoriale rileva che ciò avviene sulla base di un altro e diverso rapporto.

6.- Afferma in particolare la Corte territoriale che le «sei operazioni di investimento, benché non supportate per l'ordinante [_____] da valido contratto quadro, furono validamente eseguite a beneficio di _____», perché quest'ultimo aveva

«sottoscritto in data antecedente il contratto quadro» e perché la «provvista di tali ordini ... proveniva da libretto nominativo di deposito a risparmio ... intestato a _____ e

», che «consentiva operazioni a firma di un solo cointestatario», «senza necessità di firma congiunta».

Quest'ultimo ordine di rilievi non può, tuttavia, essere condiviso. Come riscontrato dai ricorrenti, lo stesso si manifesta essere in violazione del disposto normativo dell'art. 1854 cod. civ.

Nello stabilire che, per il caso di conto corrente cointestato, l'azione individuale di un cointestatario è idonea a vincolare pure gli altri cointestatari, la norma dell'art. 1854 cod. civ. fa inequivoco riferimento in via esclusiva ai prelievi dal conto (in disparte restando qui, naturalmente, ogni riferimento ai versamenti che affluiscono sul conto). Per contro, la lettura data dalla Corte territoriale alla fattispecie in esame viene ad assegnare alla figura della cointestazione di conto una portata ultrattiva ed ultronea, forzandone i termini in maniera abnorme.

In effetti, essa non predica solo che _____ potesse da solo prelevare somme dal libretto cointestato, con efficacia vincolante anche per il fratello _____ : cosa, questa, sicuramente corretta. La lettura della Corte pure predica, e in via necessaria, che vincolante per quest'ultimo fosse altresì il successivo, e distinto, atto posto in essere da _____ , come consistente nell'impiego delle somme prelevate in uno o in un altro investimento (ovvero in diverso utilizzo). Quest'ultimo predicato risulta decisamente errato: posto appunto che l'atto di impiego di quanto prelevato è profilo radicalmente estraneo al rapporto di conto e all'eventuale cointestazione del medesimo.

Né al riguardo potrebbe in qualche modo soccorrere, con riguardo alla fattispecie in concreto esame, la circostanza della valida esistenza di un contratto quadro corrente tra

e la : ché questo comporterebbe contraddire in modo frontale l'ormai acquisito assunto che gli ordini emessi da non possano recuperare in tale contratto un qualche fondamento o aggancio (cfr. sopra, nel contesto dell'ultimo capoverso del n. 5 di questa parte).

7.- Nei termini e nei limiti dianzi esposti, il primo motivo e il secondo motivo di ricorso si rivelano dunque fondati e sono pertanto da accogliere.

Il terzo motivo di ricorso risulta, di conseguenza, assorbito.

8.- In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con relativo rinvio sempre alla Corte di Appello di Bari che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nel decidere la controversia la Corte di Appello, così investita, si atterrà ai principi e indicazioni di cui in motivazione e, in particolare, al principio di diritto per cui «la cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica nessuna efficacia rispetto all'emissione dei relativi ordini di investimento, che sono governati dal contratto quadro stipulato tra la banca e uno dei cointestatari».

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, che deciderà anche sulle spese

del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile,
addì 16 marzo 2017.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente

